



N° 1684/11 Sent.
N° 1849/2004 R.G.L.
N° ~ Cren.

TRIBUNALE DI TRANI - SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott. Nicola Morgese, in funzione di giudice del lavoro,
all'udienza del 02.03.2011, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n.1849 del ruolo generale degli affari
contenziosi dell'anno 2004,

TRA

TUPP **C** **D** rappresentata e difesa dall'Avv.
Vito Colonna.

RICORRENTE

E

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Pesante,

RESISTENTE

CONCLUSIONI: Cfr. atti introduttivi e verbale di causa.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

- Atteso che, con ricorso depositato il 01.04.2004 e ritualmente notificato,
parte ricorrente conveniva in giudizio Poste Italiane s.p.a., in persona del
legale rappresentante p.t., al fine di ottenere dal Giudice adito
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "a) accertare e dichiarare il
diritto ricorrente all'inquadramento, a far tempo dal 30.03.2000,
nell'Area QUADRI DI 2° LIVELLO, ai sensi della L 190/1985 (come a L.
106/86) e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria del



1994 e del 2001 e corrispondente al Livello A Quadri Posizione Retributiva A2, ai sensi dell'art. 21 del CCNL del 2003; b) condannare Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. al ricalcolo, a far data dal 30.03.2000, del trattamento retributivo del ricorrente riconosciuto ed erogato in busta paga in virtù del trattamento retributivo corrispondente al superiore inquadramento contrattuale; 3) condannare in via generica Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. alla corresponsione, in favore del ricorrente, delle differenze retributive di cui al precedente punto, da liquidarsi in separato giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge; 4) condannare Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al ricalcolo degli oneri assicurativo-contributivo-previdenziali di legge spettanti al ricorrente in virtù del corretto e superiore trattamento retributivo corrispondente al superiore livello contrattuale, con condanna alla regolarizzazione contributiva, mediante versamento dei contributi spettanti in virtù del superiore inquadramento; 5) condannare in via generica Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente anche a causa degli inferiori versamenti, contributivo-assicurativo-previdenziali di legge”;

- rilevato, in particolare, che il ricorrente, assunto dalla società convenuta in data 16.05.1980, con mansioni ricomprese nell'Area Operativa alla V categoria dell'art. 42 del CCNL di categoria, esponeva di aver svolto, per disposizione del Direttore dell'U.P. di Barletta Centro, e in particolare dal 30.03.2000 al 15.10.2001, le funzioni di gestione e coordinamento dell'Ufficio Postale di Barletta di via Capua, Sezione Recapito;

- appreso altresì che, secondo il ricorrente, nel suddetto periodo ebbe ad occuparsi dei compiti relativi al coordinamento e alla gestione di tutte le attività della Sezione Arrivi e Partenze e alla Sezione Portalettere dell'U.P. di Barletta di via Capua, svolgendo nello specifico mansioni



ritenute ascrivibili alla VII categoria AREA QUADRI di 2° LIVELLO come previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 6 della Legge 190/1985, 44 del CCNL del 1994 e 24 e rispettivo Allegato I del CCNL;

- atteso, in particolare, che le mansioni asseritamente svolte presso la predetta sezione consistevano: a) nell'assegnare ai portalettere, compresi i cd. trimestrali, i compiti di lavorazione della corrispondenza, ripartendo tra essi la zona di competenza territoriale; b) nell'istruire i neoassunti portalettere trimestrali sulle mansioni da svolgere; c) nel programmare i congedi, le ferie le eventuali sostituzioni di tutti i dipendenti in forza presso il predetto U.P.; d) nel programmare le fasi di lavorazione della corrispondenza, provvedendo all'uopo ad impartire le necessarie direttive ai dipendenti addetti al carico e allo scarico dei furgoni postali speciali o straordinari; e) nel controfirmare il foglio-presenza dei dipendenti addetti al predetto u.p., facendo pervenire al Responsabile dell'U.P. di Barletta Centro la programmazione dettagliata dell'orario di servizio dei dipendenti della zona affidata all'U.P. di Barletta di via Capua, provvedendo, all'uopo, all'assegnazione delle ore di lavoro per le quali si rendeva necessaria la sostituzione dei lavoratori assenti per ferie o per malattia; f) nel programmare il cd. abbinamento, provvedendo, all'uopo, ad assegnare il corrispettivo adeguamento stipendi ai dipendenti interessati dal medesimo servizio; g) nel coordinare le attività di trasporto della corrispondenza, provvedendo a raccordare gli orari di arrivo con quelli di partenza;

- preso atto che, con memoria del 16.06.2005, si costituiva in giudizio parte resistente la quale, contestati radicalmente gli assunti in ricorso, avendo il ricorrente svolto un'attività lavorativa ritenuta comunque "*delegata e controllata*" dal funzionario dirigente, ne chiedeva l'integrale rigetto;



- inteso che il fulcro giuridico della contesa s'incentra sull'effettivo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni proprie del superiore livello contrattuale (VII categoria, Area Quadri di 2° Livello dell'allegato 1 del CCNL), dovendosi, per l'effetto, fare riferimento nella fattispecie ai principi enunciati in tema di esatta determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato;
- considerato a riguardo che, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del dipendente, deve snodarsi attraverso l'individuazione, in guisa di premessa maggiore, delle mansioni tipiche della qualifica invocata sì come indicate nel contratto collettivo di riferimento, cui parametrare l'attività lavorativa in concreto svolta dal ricorrente;
- ritenuto in particolare che, ai fini del riconoscimento dell'inquadramento *superiore*, è necessaria la prova che l'asserita assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena: nel senso che abbia comportato per il dipendente l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste nelle declaratorie dei singoli inquadramenti;
- rilevato, alla luce dei superiori assunti, che dell'istruttoria espletata è emerso che il ricorrente ebbe effettivamente ad espletare nel periodo intercorrente dal 30.03.2000 al 15.10.2001, con continuità e prevalenza, le mansioni tipiche dell'Area Quadri di 2° livello contrattuale, cui appartengono, secondo la declaratoria del CCNL, i lavoratori preposti ad *Attività con preparazione professionale specializzata e responsabilità di gestione di unità organiche. Comprende i dipendenti che, in ragione della particolare connotazione organizzativa della Società, delle articolazioni funzionali e dei relativi assetti territoriali sono preposti: alla conduzione ed al controllo di unità organizzative o parti di esse di*



Tribunale di Trani

media rilevanza; a funzioni di significativa importanza con facoltà di iniziative nell'ambito delle direttive gestionali; a favorire contributi per il conseguimento degli obiettivi di qualità ed efficienza del servizio; alla promozione dei servizi, con piena responsabilità per le direttive impartite ed i risultati conseguiti";

- osservato a riguardo che i testimoni escussi (Michele Giannella, Benedetto Croce, Francesco Conteduca) hanno concordemente confermato che l'odierno istante ebbe a svolgere, nel periodo *de quo*, le funzioni di "*responsabile*" sostanziale dell'ufficio di recapito di Barletta, Via Capua, provvedendo, fra l'altro, all'organizzazione del lavoro (assegnazione ai portalettere dei compiti di lavorazione della corrispondenza, ripartizione delle zone di competenza *et cetera*) ed alla gestione del personale (programmazione dei congedi, delle ferie delle eventuali sostituzioni dei dipendenti in forza presso il predetto U.P.);
- considerato che, sempre secondo le predette testimonianze, - da reputarsi particolarmente attendibili, in quanto rese da colleghi di lavoro in periodi sovrapponibili a quelli del dipendente- l'istante ebbe sostanzialmente a rivestire la figura di reggente e responsabile dell'ufficio di via Capua, in quanto addetto, "*in via autonoma e indipendente*", a compiti di coordinamento e di gestione dell'attività;
- posto che ad avverse conclusioni non conducono le dichiarazioni rese da Salvatore Piazzolla il quale, in qualità di Direttore dell'ufficio postale di Barletta Centro, si è limitato ad affermare che ufficialmente l'attività del ricorrente faceva comunque capo alla propria figura di Direttore della sede centrale, gerarchicamente sovraordinata, secondo un sistema organizzativo che comunque non escludeva l'esistenza in capo al ricorrente di "*facoltà di iniziative nell'ambito delle direttive gestionali*";
- atteso che alla luce del suesposto quadro probatorio e in assenza di attendibili riscontri alla tesi società convenuta, deve dunque affermarsi



Tribunale di Trani

che il ricorrente, nel periodo in cui è stato preposto all'U.P. di Barletta, ha effettivamente prestato un'attività lavorativa suscettibile (per responsabilità, tipologia di mansioni e per grado di specializzazione) di essere ricompresa nell'invocata qualifica di Quadro di 2° livello, non potendosi ragionevolmente ritenere le suddette mansioni ascrivibili nell'originaria declaratoria di appartenenza del ricorrente (Area Operativa, comprendente le più limitate *"Attività esecutive e tecniche, con conoscenze specifiche, responsabilità personali e di gruppo, con contenuti professionali di parziale o media specializzazione"*);

- posto che in tale situazione e a fronte della durata ultrasemestrale delle mansioni superiori espletate (circostanza del pari confermata in sede testimoniale), la domanda del ricorrente deve essere accolta, con riconoscimento del diritto di Tuppiti Cosimo Damiano ad essere inquadrato, ex art 2103 c.c. e 6 della legge n.190 del 13.05.1985 e con la decorrenza richiesta, nella qualifica corrispondente all'Area quadro di cui al 2° livello, (in seguito Livello A quadri Posizione Retributiva A2 ex art. 21 del CCNL del 2003);

- ritenuto che da tale declaratoria e in mancanza di prova di ulteriori profili di danno (paventati nelle conclusioni ma non provati), discende la condanna della Poste Italiane s.p.a. alla corresponsione in favore del ricorrente delle somme maturate a titolo di differenze retributive per l'avvenuto svolgimento nel periodo in esame di mansioni corrispondenti alla suddetta (superiore) qualifica contrattuale nonché alla regolarizzazione previdenziale e contributiva presso i competenti istituti;

- statuito che la condanna alle spese segue la soccombenza.

* * * *

Tanto premesso e considerato, ai fini decisori, deve pervenirsi all'enunciazione del seguente

DISPOSITIVO



Tribunale di Trani

Il Giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa proposta da Tupputi Cosimo Damiano con ricorso del 01.04.2004, contro Poste Italiane s.p.a, così provvede:

- accoglie il ricorso e per l'effetto,
- dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento, a far data dal 30.03.2000, nell'Area QUADRI DI 2° LIVELLO, ai sensi della legge 190/1985 e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria del 1994 e del 2001 e corrispondente al Livello A Quadri Posizione Retributiva A2, ai sensi dell'art. 21 del CCNL del 2003;
- condanna Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. al ricalcolo, a decorrere dal 30.03.2000, del trattamento retributivo riconosciuto al ricorrente e degli oneri assicurativo-contributivo-previdenziali, in virtù del trattamento retributivo corrispondente al superiore inquadramento contrattuale e alla corresponsione, in favore del ricorrente, delle differenze retributive spettanti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, con condanna alla regolarizzazione contributiva;
- condanna Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 oltre IVA e CAP da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.

Trani, 02.03.2011

Il Giudice

Dott. Nicola Morrese

DEPOSITATO ALL'UDIENZA

DEL - 2 MAR 2011

II CANCELLIERE B3
L'OPERATORE GIUDIZIARIO B2
Prosci. Antenna